

**STATUTO DELLA SOCIETA' GESTIONE AEROPORTI ALGHERO
"SO.GE.A.AL. S.P.A."**

DENOMINAZIONE-SCOPO-SEDE-DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una società per azioni denominata "Società Gestione Aeroporti Alghero, SO.GE.A.AL. S.P.A." ed in forma abbreviata SO.GE.A.AL. S.P.A.

ARTICOLO 2

La società ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio delle attività aeroportuali, nonché delle attività connesse o collegate purché non a carattere prevalente.

In particolare, nei limiti di quanto sopra, la società potrà:

- istituire, organizzare e gestire in proprio o per conto o per mezzo di terzi tutti i servizi collaterali, che si riallaccino in qualche modo all'attività principale sopra descritta, compresi, a titolo esemplificativo, quelli riguardanti i servizi a terra (handling), i trasporti, i depositi, le pulizie, le manutenzioni civili e impiantistiche, i rifornimenti, le riparazioni, la vigilanza, l'assistenza, il confort, la ristorazione e simili;

- compiere operazione di marketing territoriale finalizzato allo sviluppo dell'aeroporto;

- compiere qualsiasi attività di natura commerciale in ambito aeroportuale e non aeroportuale che possa promuovere lo sviluppo del traffico aereo, del turismo e del commercio;

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere operazioni commerciali, immobiliari e mobiliari, finanziarie ed economiche che saranno ritenute utili e opportune, potrà partecipare alla costituzione di nuove società e assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote, partecipazioni in altre società, imprese, Enti organismi aventi oggetto analogo o affine connesso al proprio, anche se svolgono la loro attività in ambiti territoriali diversi da quello in cui opera la SO.GE.A.AL S.p.A., il tutto nei limiti consentiti dalla legge.

ARTICOLO 3

La società ha sede nel Comune di Alghero.

L'organo amministrativo potrà deliberare il trasferimento dell'indirizzo nell'ambito del territorio comunale, nonché la istituzione e la soppressione di sedi secondarie, filiali, rappresentanze, agenzie, succursali ed uffici di rappresentanza, in tutto il territorio nazionale.

Il trasferimento della sede in altri comuni è di spettanza dell'Assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 4

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100, salva ulteriore proroga o anticipato scioglimento, che potranno essere deliberati dall'Assemblea straordinaria.

ARTICOLO 5

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – QUALITA' DEI SOCI - RECESSO

ARTICOLO 6

Il capitale sociale è di Euro settemilionisettecentocinquantaquattromila/00 (€ 7.754.000,00) ed è diviso in numero unmilionecinquecentocinquantaottocento (€ 1.550.800) azioni nominative del valore nominale di Euro cinque/00 (€ 5,00) ciascuna.

Nel caso volessero partecipare al capitale altri Enti locali, oltre a quelli già soci, il loro ingresso nella società avverrà mediante un corrispondente aumento del capitale sociale, la cui sottoscrizione sarà riservata esclusivamente a detti Enti. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti in natura in base alle statuizioni dell'articolo 2440 c.c. La società può accettare contribuzioni volontarie dalla Regione Sardegna, da Enti pubblici, associazioni e privati. I finanziamenti dei soci con diritto di restituzione delle somme versate o in conto futuri aumenti capitale, dei quali potrà essere prevista anche la totale infruttuosità, in deroga al disposto del primo comma dell'articolo 1282 C.C., potranno essere effettuati a favore della società nei limiti ed alle condizioni previsti dalle normative vigenti all'epoca dell'effettuazione dei versamenti.

ARTICOLO 7

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Tuttavia l'assemblea straordinaria potrà deliberare l'emissione di categorie di azioni fornite di diritti diversi, quali azioni postergate nelle perdite, azioni con diritti legati a risultati di settore, azioni riscattabili, azioni con diritto di voto escluso, limitato o subordinato a condizioni non meramente potestative, nei limiti imposti dalla legge.

Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto.

Non possono emettersi azioni a voto plurimo.

ARTICOLO 8

Le azioni potranno essere detenute da persone fisiche, giuridiche, pubbliche e

private.

Ai sensi di legge la misura minima della partecipazione dei soci pubblici al capitale sociale non può essere inferiore al venti per cento (20%).

L'eventuale partecipazione azionaria di un socio privato di maggioranza che potrà essere rappresentato da un solo soggetto o da una pluralità di soggetti legati fra loro da un patto di sindacato o che agiranno di concerto, sarà effettuata sulla base di procedure ad evidenza pubblica attivate da un confronto concorrenziale determinato in base alle previsioni di cui agli articoli 2-3 del D.P.R. 16/9/1996 n. 533, tenuto particolarmente conto delle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti interessati.

E' fatto divieto all'eventuale socio privato di maggioranza, per tre anni dall'assunzione della quota, di compiere atti di cessione anche parziale della stessa. Salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 2355 bis del codice civile, decorso detto termine il socio privato di maggioranza potrà liberamente effettuare atti di cessione a condizione che gli Enti pubblici che detengono la maggioranza del capitale pubblico, esprimano il loro preventivo gradimento.

Sulla richiesta di gradimento presentata dall'azionista privato tramite il Consiglio di amministrazione, ciascun ente si dovrà pronunciare con provvedimento motivato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui partecipino alla società più Enti pubblici, sarà sufficiente il gradimento di quelli che detengono la maggioranza del capitale pubblico.

Decorso detto termine, in mancanza di deliberazione contraria o di richiesta di informazioni aggiuntive, si intende prestato l'assenso.

E' inibita al socio di maggioranza la costituzione di diritti reali sulle azioni possedute, l'intestazione e gestione fiduciaria.

I rapporti fra soci pubblici e privati, nell'ipotesi di perdita del controllo da parte degli Enti pubblici, sono regolati da appositi accordi da perfezionarsi al momento dell'ingresso del socio privato nella società in modo da assicurare il corretto svolgimento del servizio e la permanente verifica della conformità dell'assetto societario all'interesse pubblico nella gestione del servizio, prevedendo anche cause di risoluzione o scioglimento del vincolo sociale. Lo schema dell'accordo è trasmesso per l'approvazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e si intenderà approvato qualora, decorsi 30 giorni dal ricevimento, non sia stata segnalata la necessità di adeguamento.

In caso di collocazione delle azioni sul mercato dovrà essere riservato all'azionariato diffuso una quota delle stesse pari al due per cento (2%).

ARTICOLO 9

La titolarità ed il possesso delle azioni comportano la piena ed incondizionata accettazione delle norme statutarie.

Il socio ha diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

Per le liquidazioni delle azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso, si applicano le disposizioni del codice civile.

I dividendi sono validamente pagati nei luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione al proprietario o all'eventuale usufruttuario delle azioni.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dalla data di esigibilità si prescrivono a favore della società.

ASSEMBLEE DEI SOCI

ARTICOLO 10

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti gli azionisti anche se assenti o dissenzienti.

Può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria delibera validamente con la presenza e col voto favorevole di tanti soci che rappresentino le maggioranze di cui agli art. 2368 1° comma in prima convocazione e art. 2369 III comma in seconda e successiva convocazione; l'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Le azioni per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

ARTICOLO 11

La convocazione dell'Assemblea è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed eseguita a cura del presidente o del vice-presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea in sede ordinaria o straordinaria, secondo le materie da trattare, oltre che nei casi in cui sia prescritta dalla legge o dal presente statuto, quando lo ritenga opportuno oppure quando ne sia presentata richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni qualora la società sia tenuta al bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura e all'oggetto della società.

L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti di cui agli articoli 2364 e 2364 bis del codice civile ed è convocata mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Nel caso l'assemblea sia convocata tramite avviso pubblicato su un quotidiano, tale quotidiano è indicato nella "Nuova Sardegna", "l'Unione Sarda", "Il Sole 24 ore". La Società può, in deroga al comma precedente, procedere alla convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea dei soci è valida, anche in mancanza di convocazione, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli organi amministrativi e

di controllo non presenti.

Sono consentite ulteriori convocazioni, ma non oltre la terza.

ARTICOLO 12

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli azionisti con diritto di voto.

I soci possono farsi rappresentare all'Assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed ' sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o istituti di credito.

ARTICOLO 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da chi ne fa le veci oppure da altra persona scelta tra gli intervenuti. L'Assemblea nomina il Segretario anche in persona di un soggetto che non sia socio o rappresentante di un socio, a meno che il verbale non venga redatto da un notaio.

L'Assemblea può designare due scrutatori tra i presenti.

Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea, ove non sia redatto da un notaio, deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

AMMINISTRAZIONE, RAPPRESENTANZE, DELEGHE

ARTICOLO 14

La società è amministrata da un consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri incluso il presidente, nominati dall'assemblea. Essi durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, non superiore ad un triennio, e sono rieleggibili.

Spetta all'assemblea dei soci determinare i poteri di amministrazione, nominare i componenti il Consiglio di Amministrazione e fissarne il numero, che per i componenti espressione di Enti pubblici locali comprese anche le regioni che partecipano al capitale della società, non potrà superare il numero di cinque. Tuttavia detto numero massimo potrà essere ridotto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare ai sensi dell'articolo 1 comma 729 della Legge 27 dicembre 2006 N. 296 (Legge finanziaria 2007).

L'assemblea potrà nominare, fermo restando il numero massimo dei componenti, anche un vicepresidente.

ARTICOLO 15

Gli Amministratori restano in carica fino all'approvazione dell'ultimo bilancio in cui scade il periodo di durata della loro nomina Sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa; non costituisce revoca senza giusta causa l'applicazione del Decreto indicato nel precedente articolo 14.

Per la sostituzione degli amministratori cessati nel corso dell'esercizio, in attesa della nuova nomina da parte dell'assemblea, si provvede nei modi stabiliti dall'articolo 2386 primo comma c.c.. Nel caso in cui nel corso dell'esercizio venga a cessare, per qualsiasi causa la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea ordinaria perché provveda alla nomina dell'intero consiglio.

ARTICOLO 16

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza. Il consiglio si può radunare o nella sede della Società o altrove tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o ne sarà fatta motivata richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri o dai sindaci effettivi.

La convocazione avviene con comunicazione scritta trasmessa almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la comunicazione può avvenire a mezzo telegramma o, se necessario, a mezzo fax e/o e-mail.

Indipendentemente da qualsiasi formalità di convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti ed i membri effettivi del Collegio sindacale.

ARTICOLO 17

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, nessuno escluso od eccettuato, salvo quanto per legge o statuto è riservato inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad un Comitato esecutivo composto di un massimo di tre componenti, oppure ad uno o più dei suoi componenti; può altresì nominare uno o più direttori generali. Il Comitato esecutivo e gli amministratori delegati sono investiti dei poteri e delle attribuzioni ad essi delegate dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 18

La rappresentanza della società di fronte a qualunque autorità giurisdizionale o amministrativa e di fronte ai terzi e la firma sociale spetta al Presidente, al vice presidente, nonché ai soggetti delegati o al Direttore generale nei limiti dei poteri loro conferiti.

ARTICOLO 19

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea determina il compenso spettante agli amministratori, tenuto conto, ove previsto, dei limiti indicati nei commi 725 726 e 728 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 N. 796 (Legge finanziaria 2007).

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 20

La società è controllata da un Collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominato ed operante ai sensi dell'art. 2397 e seguenti del Codice Civile, fatto salvo il potere di nomina di due dei tre componenti effettivi da parte del Ministero dell'Economia (uno) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (uno), di cui all'art. 11, comma 2 e 3, del D.M. 521/1997, i quali nominano rispettivamente il Presidente del Collegio sindacale ed un sindaco effettivo. Il terzo componente effettivo ed i due sindaci supplenti sono di nomina assembleare.

I sindaci restano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Ad essi spettano i compiti di cui agli articoli dal 2403 al 2409 del Codice Civile.

Oltre ai doveri di legge, il Collegio sindacale è incaricato di esercitare la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis, 2^o comma, del Codice Civile e del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 (c.d. T.U. della Revisione legale).

La remunerazione annua dei sindaci effettivi è stabilita dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio stesso.

Sono cause di ineleggibilità e di decadenza dell'intero Collegio Sindacale, oltre quelle indicate dal Codice Civile, anche l'assenza in capo all'intero Collegio, dei requisiti richiesti, all'atto della nomina, dall'art. 11, comma 2 e 3 del D.M. 521/1997.

ARTICOLO 21

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede nei termini e a norma di legge a redigere il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione da sottoporre all'assemblea.

I risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate di cui all'art. 2 del presente Statuto (oggetto della società)) sono separatamente evidenziati e illustrati nei bilanci ed in tutti i documenti contabili;

I bilanci dovranno essere certificati da una società di revisione contabile scelta dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2409-*quater* del codice civile. Il bilancio, dopo l'approvazione da parte degli Organi societari, dovrà essere trasmesso, previa certificazione da parte della società di revisione contabile, in conformità alla normativa vigente, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria generale dello Stato.

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, dedotta una quota non inferiore al 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo le determinazioni assunte dall'assemblea ordinaria.

La riserva legale dovrà essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.

ARTICOLO 22

Addivenendosi in qualsiasi tempo e in qualsiasi caso previsto dalla legge allo scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori indicandone il compenso ed i poteri, anche di rappresentanza, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 2487 e seguenti codice civile.

ARTICOLO 23

La società intende avvalersi dei benefici fiscali previsti dalle norme vigenti e successive a favore delle imprese di gestione degli aeroporti

ARTICOLO 24

Per quanto non previsto e contemplato nel presente statuto si fa riferimento e rinvio alle disposizioni del codice civile ed alle leggi speciali in materia. Per ogni controversia sarà competente il Foro di Sassari.

Io sottoscritto dottor ANDREA PINNA VISTOSO, Notaio in Alghero, iscritto nel collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia e i suoi allegati su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D.Lgs. 7/03/2005 n. 82, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.